MANTENIMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA AI FAMILIARI A CARICO DEI LAVORATORI CHIAMATI O RICHIAMATI ALLE ARMI

Art. unico

Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi e' dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il quale il lavoratore risulta assicurato al momento della chiamata o del richiamo alle armi. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.

Versione in vigore dal 17 gennaio 1976, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi
Estremi	Legge 5 dicembre 1975, n. 704
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/mantenimento-dell-assistenza-sanitaria-ai-familiari-a-carico-dei/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it